

RASSEGNA SINDACALE E PREVIDENZIALE 19 DICEMBRE 2014

a cura di Massimo Pipino

- 1) **Legge di stabilità 2015 e chiarimenti in materia di “local tax” sugli immobili**
- 2) **Legge di stabilità per il 2015: proroghe per gli interventi di recupero edilizio e risparmio**
- 3) **Responsabilità solidale fiscale: abrogazione a partire dal 13 dicembre 2014**
- 4) **Jobs act: il contratto a tutele crescenti per i nuovi assunti**
- 5) **Decreto Legislativo 175/2014: chiarimenti in materia di Modello 730 precompilato - vantaggi e criticità**
- 6) **Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto del 17 ottobre 2014, n. 176 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2014, n. 279: microcredito per le iniziative imprenditoriali e per l’inserimento nel mercato del lavoro**
- 7) **INPS - Circolare del 2 dicembre 2014, n. 153: nuove istruzioni sui contratti di solidarietà**
- 8) **TFR Legge n. 297/82 – Indice di rivalutazione per il mese di settembre 2014**
- 9) **ISTAT – Novembre 2014 – Indice nazionale dei prezzi a consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)**
- 10) **Lavori pubblici: per le offerte presentate in modalità telematica non è richiesto il pagamento dell’imposta di bollo**
- 11) **Agenzia delle Entrate - Risoluzione 107/E del 3 dicembre 2014: indeducibili i contributi assistenziali versati al fondo dal lavoratore autonomo**
- 12) **D.Lgs. n. 175 del 2014: il “visto di conformità” nel Decreto Semplificazioni**
- 13) **Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 108/E del 3 dicembre 2014: detraibili le donazioni a strutture periferiche di partiti politici**
- 14) **INPGI - circolare n. 8/2014: particolare regime retributivo di ingresso per le assunzioni di giornalisti**
- 15) **Studi di Settore – Annunciata la revisione 2015 dello Studio VG69U per le costruzioni**
- 16) **Risposta ad interpello n. 27/2014 – somministrazione irregolare, distacco illecito e “lavoro nero”**
- 17) **INPS – Circolare n. 153/2014: sgravio contributivo per i contratti di solidarietà difensivi – Modalità di recupero**

1) Legge di stabilità 2015 e chiarimenti in materia di “local tax” sugli immobili

La nuova imposta gravante sugli immobili, altrimenti detta “local-tax”, dovrebbe portare all'accorpamento di IMU e TASI, ad una radicale semplificazione del sistema di imposizione locale immobiliare portando all'esonazione degli immobili con rendite catastali di modesta entità, da realizzare con l'introduzione di una detrazione fissa (più o meno come avveniva in regime IMU). L'intervento dovrebbe riguardare anche l'aliquota standard, la cui misura dovrebbe risultare pari al 2,5 per mille. L'arrivo in Senato del disegno di legge di Stabilità per il 2015 sarà l'occasione propizia per favorire con un emendamento la modifica degli attuali criteri di tassazione degli immobili. Dovrebbe essere così introdotta la nuova “local tax” le cui finalità sono molteplici. In particolare, dovrebbe essere realizzato:

- un accorpamento dell'IMU e della TASI;
- una radicale semplificazione del sistema di imposizione;
- l'esonazione degli immobili le cui rendite catastali sono di modesta entità e per questo beneficiavano, in passato, dell'esonazione dall'ICI.

L'esonazione per le unità immobiliari la cui rendita catastale è modesta dovrebbe essere in concreto realizzata con l'introduzione di una detrazione fissa. La misura attualmente al vaglio prevede una detrazione fissa di un importo compreso tra 90 e 100 euro. L'intervento dovrebbe riguardare anche l'aliquota standard la cui misura dovrebbe risultare pari al 2,5 per mille. Tuttavia tale misura potrebbe anche scendere al 2 per mille qualora si decidesse di ridurre la detrazione standard a 90 euro. La semplificazione dovrebbe essere realizzata in primis con la concreta attuazione di un'imposta unica (accorpando IMU e TASI). Inoltre dovrebbe essere ridotta significativamente la complessità delle aliquote dei Comuni, anche se saranno comunque possibili dei margini di manovra. In pratica si vuole evitare che la completa autonomia nello stabilire aliquote, detrazioni ed altri parametri dia luogo ad un tributo di fatto ingestibile, con i cittadini continuamente a rischio di errore durante la fase di autoliquidazione delle somme da versare (nonostante la teorica previsione, già contenuta nella Legge di Stabilità 2013, e totalmente disattesa da parte delle Amministrazioni locali, di riscuotere il tributo, in allora la TASI, mediante l'invio al contribuente di un bollettino precompilato sulle modalità della TARI). La semplificazione dovrebbe tra l'altro determinare l'abrogazione della quota a carico degli inquilini. Tale quota è stata introdotta con la nuova TASI al fine di sostenere che il nuovo tributo non rappresentava un'imposta patrimoniale, ma riguardava l'imposizione sui servizi comunali. La modifica ha determinato un riscontro negativo (e la prevedibile levata di scudi delle associazioni sindacali di categoria che, ovviamente, hanno mal digerito l'istituzione di un tributo, peraltro assai spesso di entità estremamente modica, che però andava a scalfire il dogma dell'intangibilità fiscale dell'inquilino) rappresentando un ulteriore elemento di complicazione che ha contribuito a rendere difficilmente gestibile il nuovo tributo già in sé sufficientemente complesso.

Dovrà poi essere verificato, una volta che la nuova “local-tax” avrà preso forma, quali potranno essere i rapporti con l'addizionale comunale IRPEF. Inizialmente, in base alle prime indiscrezioni, sembrava che l'addizionale dovesse essere abrogata. Tuttavia, ove tale soluzione dovesse essere proposta nuovamente unitamente al nuovo tributo nel corpo della legge di Stabilità, sussisterebbe il concreto rischio di far scaricare l'abolizione di un'imposta - l'addizionale IRPEF - sull'imposizione immobiliare già oggi ritenuta eccessiva. L'eventuale abrogazione dell'addizionale IRPEF potrebbe essere presentata come l'ulteriore diminuzione delle imposte colpendo ancora, però, il settore dell'edilizia che più di ogni altro ha sopportato il peso della congiuntura economica sfavorevole che ha colpito il Paese. Sarebbe preferibile concentrare gli sforzi finalizzati alla diminuzione delle imposte unicamente sul settore immobiliare, anche al fine di agevolare una ripresa del mercato edilizio ed immobiliare in genere.

2) Legge di stabilità per il 2015: proroghe per gli interventi di recupero edilizio e risparmio energetico

La legge di Stabilità 2015 proroga l'applicazione delle detrazioni previste per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici fino al 31 dicembre 2015 con alcune modifiche nell'ambito oggettivo. Analogo discorso anche per il bonus acquisto mobili e arredi.

Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio

È prevista una detrazione IRPEF del 50% per le spese relative al recupero del patrimonio edilizio residenziale esistente (articolo 16-bis TUIR) da individuare tra le seguenti:

- le spese relative agli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- (in relazione alle parti comuni di edifici residenziali) le spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria;
- le spese per la realizzazione di parcheggi pertinenziali (box e posti auto); la detrazione spetta anche in caso di acquisto, nel limite delle spese di realizzazione certificate dal costruttore;
- le spese per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- le spese per le opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, alla sicurezza statica ed antisismica;
- le spese per le opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia; le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
- le spese per gli interventi di messa a norma degli edifici;
- le spese per le opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o di infortuni domestici;
- le spese per gli interventi di bonifica dall'amianto.

Sono considerate agevolabili anche le spese relative ad interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi (ad esempio, terremoti, alluvioni), anche se non rientranti tra quelli sopra indicati, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza. La misura della detrazione è stata fissata al 50% per le spese documentate e sostenute fino al 31 dicembre 2015. Analogamente, fino a tutto il 2015, l'ammontare complessivo delle spese detraibili per periodo d'imposta (anno solare) è fissato a 96.000 euro per unità immobiliare.

La detrazione del 50% calcolata su un importo massimo di 96.000 euro deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Per poter beneficiare della detrazione IRPEF del 50% sugli interventi volti al recupero edilizio, devono essere conservati ed esibiti su richiesta degli uffici:

- le abilitazioni amministrative;
- la comunicazione preventiva di inizio lavori inviata all'Azienda sanitaria locale (ASL), qualora obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
- le fatture e le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;
- le ricevute dei bonifici (bancari o postali) di pagamento delle spese con l'espresso richiamo alla norma di riferimento "*art. 16-bis del TUIR*".

La stessa agevolazione è applicata ai casi di acquisto o assegnazione di unità immobiliari site in fabbricati integralmente oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, eseguiti da e imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare da cooperative edilizie. La detrazione spettante all'acquirente o assegnatario si assume nella misura del 50% del valore dell'intervento eseguito, considerato per legge pari al 25% del prezzo delle unità immobiliari quale risulta dall'atto pubblico di acquisto o assegnazione.

Detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti

La detrazione del 65% è stata confermata fino a tutto il 2015 in relazione a talune tipologie di interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti già dotati di impianti di riscaldamento e spetta:

- alle persone fisiche, agli enti ed ai soggetti di cui all'articolo 5 TUIR (società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato), non titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese per l'esecuzione dei previsti interventi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;
- ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per l'esecuzione dei previsti interventi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.

Il tetto di spesa massima ammissibile è legato all'importo massimo della detrazione previsto per quel tipo di intervento: per chiarire meglio, negli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti la detrazione massima consentita è di 100.000 euro, a cui corrisponde una spesa massima agevolabile pari a 153.846,15 euro ($153.846,15 \times 65\% = 100.000$).

Il bonus del 65% si applica anche a interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio le cui spese sono sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015.

Ulteriori interventi agevolabili

Viene ammessa l'estensione applicativa della detrazione per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al D.Lgs. n. 311/2006, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. La detrazione si applica altresì alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Cumulabilità delle agevolazioni

La detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica non è cumulabile con:

- altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi (ad esempio, detrazione IRPEF del 50% delle spese di recupero edilizio);
- il premio aggiuntivo per gli impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia contenente i criteri e le modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.

3) Responsabilità solidale fiscale: abrogazione a partire dal 13 dicembre 2014

Si ricorda che a partire dal 13 dicembre 2014 è stata abrogata la responsabilità solidale fiscale negli appalti. Il D.lgs. 175/2014 (*“Semplificazioni fiscali”*), che è entrato in vigore il 13 dicembre 2014, abolisce, a partire da tale data, la norma che prevedeva la responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore per il versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente (nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto), dovute dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. Per il committente, inoltre, era prevista una sanzione pecuniaria (di ammontare variabile tra 5.000 e 200.000 euro) che si applicava nel caso in cui lo stesso avesse provveduto ad effettuare il pagamento del corrispettivo all'appaltatore senza aver ottenuto idonea documentazione circa la correttezza del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dall'appaltatore e dal subappaltatore. Con l'abrogazione della responsabilità solidale fiscale, pertanto, i committenti e gli appaltatori non saranno più obbligati a richiedere la dichiarazione sostitutiva mediante la quale si certificava la regolarità dei versamenti e delle ritenute.

L'abolizione della responsabilità fiscale, tuttavia, non avrà effetti retroattivi. Pertanto per il periodo fino al 20 giugno 2013, la responsabilità solidale opererà sia per le ritenute fiscali che per l'IVA mentre, per il periodo dal 21 giugno 2013 al 12 dicembre 2014, la responsabilità solidale opererà solo per le ritenute fiscali. Si ricorda infatti, che la responsabilità solidale per il versamento dell'IVA relativa al contratto era già stata abolita con il Decreto-Legge n.69/2013 (c.d. *“decreto del fare”*), convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98. Si precisa, infine, che nonostante l'abrogazione della responsabilità solidale fiscale, resterà in vigore la solidarietà retributiva e contributiva che, fra le altre cose, obbliga il committente e l'appaltatore a richiedere il rilascio del DURC.

4) Jobs act: il contratto a tutele crescenti per i nuovi assunti

Dopo il via libera definitivo il Jobs Act si avvia alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La legge delega contiene i principi direttivi per la riforma del lavoro, prevedendo l'introduzione del contratto a tutele crescenti per i nuovi assunti. Per la pratica declinazione della nuova tipologia contrattuale occorrerà attendere però i decreti delegati, che ne definiranno in concreto requisiti, forma e contenuti. L'approvazione è giunta all'esito di un *“esame lampo”* della Commissione Lavoro, avanti alla quale il testo è approdato - in sede referente - nella seduta pomeridiana del 25 novembre 2014, per uscirne senza modifiche già nella seduta antimeridiana del successivo 27 novembre nella quale il Relatore è stato autorizzato a riferire in Aula il 2 dicembre scorso (di fatto il primo giorno utile successivo). Ora, è quindi possibile avviare alcuni approfondimenti sui contenuti delle 5 deleghe.

Analisi, questa, che - evidentemente - soggiace comunque al grado di indeterminatezza conseguente al fatto che il disegno riformatore complessivo potrà essere percepito e verificato nella sua concretezza e nella sua efficacia solo ad avvenuta emanazione dei decreti delegati: emanazione che - secondo le anticipazioni del Governo - dovrebbe essere comunque molto prossima, dato che si parla di un'approvazione nei primi giorni del mese di gennaio e, quindi, con notevole anticipo rispetto al termine di sei mesi previsto dal DDL per la loro emanazione. Vediamo, di seguito, quale sarà il possibile atteggiarsi di uno dei principali istituti innovatori del diritto del lavoro nell'era del Jobs Act: il contratto a tutele crescenti. L'articolo 1 comma 7 del Jobs Act dispone che dovranno essere adottati uno o più decreti delegati (*“di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, ... in coerenza con la regolazione*

dell'Unione europea e le convenzioni internazionali”), al fine di “rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro, ... riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e ... rendere più efficiente l'attività ispettiva”. Tra i principi e criteri direttivi di tale delega, si legge: “previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l'impugnazione del licenziamento.” Questo “principio” va letto in combinato disposto con altri principi generali portati dalla legge delega:

- quello mirante alla promozione del contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro attraverso strumenti che lo rendano più conveniente degli altri tipi, in termini di oneri diretti e indiretti;
- quello che dispone una analisi delle forme contrattuali esistenti per valutarne la “attualità” ai fini di un intervento per la loro semplificazione, modifica o superamento
- quello che prevede l'abrogazione della disciplina delle forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni dell'emanando TU semplificato.

Decreti delegati: la "pratica declinazione" del contratto a tutele crescenti

Come detto in premessa, solo l'esame della concreta declinazione dei suesposti principi nell'ambito dei decreti delegati consentirà una piena comprensione dei contorni della nuova forma contrattuale e delle sue differenze rispetto ai modelli contrattuali che essa andrà a sostituire (perché di “sostituzione” e non di aggiunta di nuovi modelli, dovrebbe trattarsi secondo il testo della delega).

Tuttavia, posto che i decreti dovranno comunque muoversi, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, nei limiti dei criteri dettati dalla Legge Delega, possono già individuarsi dei punti fermi ed ipotizzarsi delle linee guida:

- in termini generali, dovremmo assistere ad una riduzione delle tipologie contrattuali esistenti ed un assorbimento all'interno del modello del contratto a tutele crescenti di tutte le odierne forme contrattuali del lavoro dipendente che – per semplificare – non rientreranno nel novero di quelle sussumibili nel contratto a termine acasuale di cui al Decreto Legge 34/14, convertito in Legge 78/2014. In futuro dovrebbe verificarsi una quadripartizione tra gli odierni contratti a tempo indeterminato esistenti in quanto stipulati anteriforma, contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, contratti a termine acasuali e contratti di lavoro autonomo/professionale. Con la conseguente “sparizione” dei co.co.co. e delle c.d. “false partite IVA” e la sopravvivenza “marginale” di forme contrattuali “stagionali” o comunque occasionali;
- sempre in termini generali, dovrebbe pervenirsi ad una generalizzata semplificazione dell'articolazione normativa dei modelli contrattuali.

Nel merito del contratto a tutele crescenti, in attesa dei decreti delegati può rilevarsi che:

- il primo punto fermo è che la nuova disciplina riguarderà esclusivamente i contratti di lavoro stipulati dopo l'entrata in vigore dei relativi decreti delegati e, quindi, in punto di tutele, si preannuncia una futura dicotomia in forza della quale - a parità di mansioni e/o inquadramento contrattuale - convivranno sui luoghi di lavoro lavoratori dipendenti a tempo indeterminato dotati di un “impianto di garanzie” differenziato in funzione della loro data di ingresso sul posto di lavoro (ante o post decreti delegati). Sul punto non sembra inutile sottolineare che il “nuovo contratto” a tutele crescenti e, quindi, la partenza dal “primo gradino delle tutele crescenti” riguarderà tutti i lavoratori che stipuleranno contratti dopo tale data, indipendentemente dalla propria pregressa storia

lavorativa. Il che – come rilevato da molteplici commentatori – si sostanzierà in un irrigidimento della mobilità nel mercato del lavoro, dal momento che il cambio di lavoro comporterà – d’ora in poi (o, meglio, dall’entrata in vigore dei decreti delegati) – la riduzione delle tutele contrattuali;

- l’altra “*certezza*” è, in realtà, un’incertezza. Ossia, chi l’anno prossimo stipulerà un contratto a tutele crescenti, ha la certezza delle tutele alle quali non avrà (più) diritto, ad esempio, la piena fruibilità dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori come “*rivisto*” dalla Legge Fornero del 2012, ma non ha (ancora) alcuna contezza di quale sarà il “*primo gradino*” delle tutele crescenti, né di quale sarà la progressione delle tutele. Fermo restando che – pur agganciando la crescita delle tutele all’anzianità di servizio – non è dato sapere quale sarà il futuro “*massimo grado di tutela*” conseguibile (né a partire da quale anzianità di servizio);
- inoltre, sulla falsariga di quanto sopra indicato in ordine alla dicotomia di tutela tra “*vecchi*” e “*nuovi*” assunti, sembrerebbe di poter dire che ad ogni cambiamento di datore di lavoro (ossia ad ogni nuovo contratto stipulato, indipendentemente dalle ragioni della cessazione del precedente), il lavoratore ripartirà dal “*grado 1*” delle tutele (anche qui, con evidente disincentivo alla mobilità lavorativa);
- resta – sullo sfondo – “*l’ignoto*” di come verrà declinata la “*progressione*” delle tutele, soprattutto in considerazione del fatto che alcuni elementi di tutela hanno comunque un rilievo costituzionale e, quindi, dovrebbero essere considerati “*incomprimibili*” (tipico, il caso, delle tutele contro le discriminazioni economiche od “*organizzative*” in azienda vietate, per tutti, dall’articolo 3 della Costituzione).

Queste alcune primissime considerazioni sul nuovo contratto a tutele crescenti, con riserva di futuri approfondimenti nel momento in cui saranno noti i contenuti dei relativi decreti delegati.

5) Decreto Legislativo 175/2014: chiarimenti in materia di Modello 730 precompilato - vantaggi e criticità

Si è avviata l’operazione “*730 precompilato*” voluta dal Governo con il Decreto Legislativo “*semplificazioni fiscali*”: a seguito della pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate delle bozze del Modello 730/2015 e delle relative istruzioni, da una prima lettura, iniziano ad emergere i vantaggi e le criticità della dichiarazione precompilata che farà il proprio debutto nel 2015. L’Agenzia delle Entrate, mantenendo fede alla promessa di rendere disponibili le bozze a fine novembre, ha pubblicato il Modello 730/2015 corredato dalle relative istruzioni, appunto, in bozza avviando, così, ufficialmente l’operazione “*730 precompilato*”.

La novità è contenuta nel D.Lgs. n. 175/2014 (decreto semplificazioni) e, almeno nelle aspettative di chi l’ha fortemente voluta, dovrebbe rivoluzionare il rapporto tra Fisco e contribuente, mettendo, quest’ultimo nella condizione di poter adempiere ai propri obblighi dichiarativi senza le necessità di doversi rivolgere a commercialisti o Caf e, soprattutto, senza rischiare sanzioni se accetta quanto, dal monitor del suo pc, gli viene proposto di pagare (o di avere a rimborso).

La scena appena descritta, però, almeno per ora, appare ben lontana dall’essere realistica e ciò per una serie di motivi che, ad una prima lettura delle istruzioni diffuse, sembrano essere confermati. Per capire meglio quali saranno i reali vantaggi e quali, invece, gli svantaggi o più esattamente, i punti critici del modello precompilato, occorre andare per ordine iniziando dai soggetti interessati.

Chi può avvalersi della precompilata

Le istruzioni, a tale *proposito*, sembrano essere sufficientemente chiare. Viene infatti precisato che

il Modello 730 precompilato “*viene reso disponibile*” ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati che:

- hanno presentato il Modello 730/2014 per i redditi dell’anno 2013;
- hanno ricevuto dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica 2015 (modello CU che da quest’anno sostituisce il CUD) con le informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o ai redditi di pensione percepiti nell’anno 2014.

La dichiarazione precompilata viene predisposta anche per i contribuenti, in possesso della Certificazione Unica 2015, che per l’anno 2013 hanno presentato il modello Unico Persone fisiche 2014 pur avendo i requisiti per presentare il modello 730, oppure hanno presentato, oltre al modello 730, anche i quadri RM, RT e RW del Modello Unico Persone fisiche 2014. Invece, non viene predisposta nel caso in cui, con riferimento all’anno d’imposta precedente, il contribuente abbia presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione precompilata, è ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata (effettuata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973). Pertanto, tre sembrano essere le condizioni affinché l’Agenzia precompili il Modello 730:

- aver presentato il Modello 730 lo scorso anno o il Modello Unico PF ma dichiarando solo redditi che possono essere fatti rientrare nel Modello 730 o, infine, il Modello 730 e Unico PF con i soli quadri RM (redditi soggetti a tassazione separata o imposta sostitutiva), RT (plusvalenze di natura finanziaria) o RW (investimenti e/o attività finanziarie all’estero);
- aver ricevuto il modello di Certificazione Unica dal proprio sostituto d’imposta;
- non avere presentato dichiarazioni integrative o correttive nei termini per le quali non è completata l’operazione di liquidazione.

Quali dati contiene il modello precompilato

Per la predisposizione del modello 730 precompilato, l’Agenzia delle entrate utilizza le seguenti informazioni:

- i dati contenuti nella Certificazione Unica, che da quest’anno viene inviata all’Agenzia delle entrate dai sostituti d’imposta (ad esempio il reddito di lavoro dipendente, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, i compensi di lavoro autonomo occasionale e i dati dei familiari a carico);
- i dati relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali, che vengono comunicati all’Agenzia delle entrate dai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali;
- alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (ad esempio gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali, come le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili);
- gli altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria (ad esempio i versamenti effettuati con il modello F24 e i contributi versati per lavoratori domestici).

Come viene recapitata la dichiarazione precompilata

Una volta reperiti tutti i dati, l’Agenzia li elaborerà e, mettendo insieme quelli già in suo possesso, è pronta a “*compilare*” la dichiarazione e renderla disponibile al contribuente a partire dal 15 aprile.

Qui iniziano alcune delle maggiori criticità: infatti, l’Agenzia delle entrate, nelle istruzioni, quando parla del modello precompilato, usa la locuzione “*viene reso disponibile*”. Ciò fa intendere che si assisterà ad un lavoro “*dietro le quinte*” da parte dell’Agenzia che consisterà nel mettere insieme tutte le informazioni conosciute per il contribuente “Caio”, inserirle nel sistema informatico all’uopo predisposto e lasciarle lì, in attesa che il “*signor Caio*” si attivi per accedere ai suoi dati e confermarli o modificarli o, infine, rifiutarli. Pertanto, si presuppone che il contribuente (o chi per

lui) debba essere il solo soggetto che deve attivarsi per capire se nel sito dell’Agenzia c’è la sua dichiarazione precompilata. Le possibilità per poter consultare il sito sono tre:

- direttamente, previa registrazione ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
- conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale;
- conferendo apposita delega ad un Caf o un iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell’assistenza fiscale.

Con riferimento al primo punto (consultazione diretta previa registrazione al sito dell’Agenzia), per accedere alla sezione in cui è disponibile la dichiarazione il contribuente deve essere in possesso del codice PIN, che può essere richiesto:

- online, accedendo al sito dell’Agenzia www.agenziaentrate.gov.it e inserendo alcuni dati personali;
- per telefono, chiamando il servizio di risposta automatica al numero 848.800.444 (al costo di una telefonata urbana);
- in ufficio, presentando un documento di identità.

Da quanto detto, si capisce come sarà difficile che il “*signor Caio*” del nostro esempio si attivi per procurarsi il suo PIN e si metta comodamente seduto sulla sua poltrona di casa a visionare la sua dichiarazione. E ciò anche considerando la platea dei contribuenti potenzialmente interessati alla novità, costituita in gran numero da pensionati che, per definizione, hanno poca confidenza con gli strumenti informatici. Ma poi, ammesso che il nostro “*signor Caio*” sia “*tecnologicamente evoluto*” e quindi sia riuscito a procurarsi le sue credenziali, è difficile immaginare che, una volta entrato nel sito e aperta la sua dichiarazione, non abbia più di qualche sussulto sulla sua poltrona man mano che si scontra con la difficile comprensione di una serie di numeri dietro ai quali, però, ci sono norme che presuppongono un minimo di conoscenze tecniche della materia fiscale. Si può, dunque, ragionevolmente presumere che ci si rivolgerà in massa o al proprio sostituto d’imposta (sempre che entro il 15 gennaio dia la propria disponibilità a fornire assistenza fiscale) o, molto più probabilmente, ai Caf e ai professionisti abilitati che, quindi, in questo caso saranno chiamati non solo a “*validare*” la dichiarazione ma anche a trasmetterla (si ricorda che il termine ultimo di presentazione è stato uniformato e fissato al 7 luglio).

Presentazione della dichiarazione

Come appena accennato, oltre che direttamente, la dichiarazione precompilata può essere presentata tramite sostituto d’imposta o rivolgendosi ad un Caf/professionista abilitato. Più in dettaglio:

1. Presentazione al sostituto d’imposta: il contribuente deve consegnare, oltre alla delega per l’accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa (scelte 8 e 5 per mille). Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle entrate e comunque entro il 7 luglio, il sostituto d’imposta consegna al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, con l’indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute.

2. Presentazione al Caf o al professionista abilitato: il contribuente deve consegnare oltre alla delega per l’accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa e deve esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione.

Il contribuente conserva la documentazione in originale mentre il Caf o il professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all’Agenzia delle entrate. I Caf o i professionisti

abilitati hanno l'obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d'imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità. Prima dell'invio della dichiarazione all'Agenzia delle entrate e comunque entro il 7 luglio, il Caf o il professionista consegna al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d'imposta e le somme che saranno trattenute. E su quest'ultimo punto, la situazione si complica ancora di più. Infatti, per come è stata scritta la norma, le responsabilità addossate ai Caf e ai professionisti sono smisurate rispetto ai reali vantaggi (perché no, anche in termini economici) che si possono ricavare dal fornire assistenza fiscale. L'aver "obbligato" i Caf o professionisti a mettere il visto di conformità e, di conseguenza, addossato su costoro le responsabilità per i dati indicati in dichiarazione (anche quelli forniti dalla stessa Agenzia), potrebbe rappresentare un forte "fattore di rischio" che può pregiudicare l'intera operazione.

6) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto del 17 ottobre 2014, n. 176 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2014, n. 279: microcredito per le iniziative imprenditoriali e per l'inserimento nel mercato del lavoro

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Decreto del 17 ottobre 2014, n. 176 - pubblicato nella G.U. 1 dicembre 2014, n. 279 - ha disciplinato l'attività di microcredito per l'avvio o lo sviluppo di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa. I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario.

Microcredito per l'avvio o lo sviluppo di iniziative imprenditoriali e per l'inserimento nel mercato del lavoro

L'attività di microcredito è finalizzata, in primo luogo, a sostenere l'avvio o lo sviluppo di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, ovvero a promuovere l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro. Sono esclusi i finanziamenti:

- ai lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di cinque anni;
- ai lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle 5 unità;
- alle società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità;
- alle imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed un livello di indebitamento superiore a 100.000 Euro.

La concessione di finanziamenti è finalizzata, anche alternativamente:

- all'acquisto di beni, incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di microleasing finanziario;
- alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
- al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci;
- al pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento.

I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario. Il limite può essere aumentato di euro 10.000, qualora il contratto di finanziamento preveda l'erogazione frazionata subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni:

- il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse
- lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall'operatore di microcredito.

Il microcredito può essere concesso allo stesso soggetto per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti dal comma 1, di 35.000 euro. Il rimborso dei finanziamenti è regolato sulla base di un piano con rate aventi cadenza al massimo trimestrale. La data di inizio del pagamento delle rate può essere postposta per giustificate ragioni connesse con le caratteristiche del progetto finanziato. La durata massima del finanziamento non può essere superiore a sette anni, ad eccezione dei finanziamenti per i quali la durata è coerente con il piano di formazione finanziato e in ogni caso non superiore a dieci anni.

Microcredito per progetti di inclusione sociale e finanziaria

L'attività di finanziamento è finalizzata anche a promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria destinati a persone fisiche che si trovino in una delle seguenti condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale:

- stato di disoccupazione;
- sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per cause non dipendenti dalla propria volontà;
- sopraggiungere di condizioni di non autosufficienza propria o di un componente il nucleo familiare;
- significativa contrazione del reddito o aumento delle spese non derogabili per il nucleo familiare.

I finanziamenti sono destinati all'acquisto di beni o servizi necessari al soddisfacimento di bisogni primari del soggetto finanziato o di un membro del proprio nucleo familiare, tra cui, a titolo esemplificativo, spese mediche, canoni di locazione, spese per la messa a norma degli impianti della propria abitazione principale e per la riqualificazione energetica, tariffe per l'accesso a servizi pubblici essenziali, quali i servizi di trasporto e i servizi energetici, spese necessarie per l'accesso all'istruzione scolastica. L'esposizione di ciascun beneficiario verso il medesimo finanziatore non può in alcun momento eccedere il limite di 10.000 euro; i finanziamenti non sono assistiti da garanzie reali e hanno una durata massima di cinque anni. Il Mef specifica che, i finanziamenti per promuovere iniziative imprenditoriali o l'inserimento nel mercato del lavoro possono essere

concessi esclusivamente dai soggetti iscritti in un apposito elenco di cui all'articolo 111, comma 1, del Decreto Legislativo n. 385/1993 (T.U.B.), iscrizione che non è richiesta, invece, per i soggetti che finanziano progetti di inclusione sociale e finanziaria. Tali ultimi soggetti possono essere, in particolare, le associazioni e fondazioni aventi personalità giuridica, le società di mutuo soccorso, le aziende pubbliche di servizi alla persona derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni di assistenza e beneficenza, le cooperative riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le cooperative sociali.

7) INPS - Circolare del 2 dicembre 2014, n. 153: nuove istruzioni sui contratti di solidarietà

Con circolare del 2 dicembre 2014, n. 153, l'Inps fornisce ulteriori istruzioni per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà riferite all'anno 2014, con particolare riferimento alle modalità di esposizione nel flusso UniEmens delle quote di sgravio spettanti. Come noto, a seguito delle novità introdotte dal Decreto Legge n. 34/2014, diversamente da quanto avveniva in passato, l'ammissione alla riduzione contributiva in favore dei contratti di solidarietà è subordinata, oltre che al rigoroso rispetto dei limiti di spesa, anche ai criteri di ammissione individuati con il Decreto Interministeriale 7 luglio 2014, n. 83312. La circolare INPS in commento, nel confermare le istruzioni fornite dal Ministero del lavoro con la recente circolare n. 23 del 26 settembre u.s., ribadisce che, la riduzione contributiva prevista dall'articolo 6, comma 4, del Decreto Legge n. 510/1996, ha come destinatarie le imprese che, alla data del 21 marzo 2014, abbiano stipulato - o avessero già in corso - contratti di solidarietà difensivi accompagnanti da Cigs, ai sensi della Legge n. 836/1984 e che abbiano individuato strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell'accordo ovvero un piano di investimenti, finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo. Lo sgravio è riconosciuto sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20% e per periodi non anteriori al 21 marzo 2014, per l'intera durata del contratto di solidarietà, con il limite massimo di 24 mesi. La misura della riduzione contributiva è pari al 35 per cento. Ne consegue che, per ogni mese, le imprese hanno diritto alla citata agevolazione sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto periodo, abbia avuto un orario ridotto in misura superiore al 20 per cento rispetto a quello contrattuale. Eventuali erogazioni ultramensili, a carico dei datori di lavoro, seguiranno la sorte contributiva legata all'orario di lavoro effettuato nel mese di corresponsione di dette competenze, secondo previsione contrattuale. Il beneficio non spetta, invece, per i contratti di solidarietà stipulati dai datori di lavoro destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5, 7, 8 del Decreto Legge n. 148/1993 (CdS di tipo b), cui possono accedere le aziende che non rientrano nel campo di applicazione della Cigs. Ciò premesso, l'Inps ha specificato che, per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo "dicembre 2014", i datori di lavoro autorizzati, valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreACredito>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CausaleACredito> inseriranno il codice causale "L929" avente il significato di "conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell'articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726 (L. 863/1984)";
- nell'elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.

Ai fini del recupero del beneficio riferito alle mensilità da marzo (o successive) a novembre 2014, i datori di lavoro potranno avvalersi del nuovo codice causale "L930" avente il significato di "Arr.

conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell'articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726 (L. 863/1984)." da valorizzare nell'Elemento <DenunciaAziendale>,<AltrePartiteACredito>,<CausaleACredito>, del flusso UniEmens. Le operazioni di conguaglio dei periodi pregressi ("novembre 2014" compreso) dovranno essere effettuate entro il prossimo 16 marzo.

8) TFR Legge n. 297/82 – Indice di rivalutazione per il mese di settembre 2014

L'Istat ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie d'operai ed impiegati per il mese di settembre 2014 è risultato pari a 107,1. Dal rapporto tra l'indice del mese di dicembre 2013 e quello di settembre 2014 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di settembre 2014 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2013 è pari a: **1,011250**

9) ISTAT – Novembre 2014 – Indice nazionale dei prezzi a consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) – al netto dei consumi di tabacchi - Coefficienti di rivalutazione monetaria e variazioni percentuali

Indicatori Novembre 2014 Indice = 107,0

Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente = 0,2%

L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei consumi di tabacchi, viene utilizzato anche per le rivalutazioni dei canoni di affitto e degli assegni di mantenimento. Tale indice si pubblica sulla G.U. ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

| ANNO 2014 | INDICE | VARIAZIONE PERCENTUALE ANNO PRECEDENTE |
|------------------|---------------|---|
| GENNAIO | 107,3 | 0,6% |
| FEBBRAIO | 107,2 | 0,5% |
| MARZO | 107,2 | 0,3% |
| APRILE | 107,4 | 0,5% |
| MAGGIO | 107,3 | 0,4% |
| GIUGNO | 107,4 | 0,3% |
| LUGLIO | 107,3 | 0,1% |
| AGOSTO | 107,5 | -0,1% |
| SETTEMBRE | 107,1 | -0,1% |

| | | |
|-----------------|-------|------|
| OTTOBRE | 107,2 | 0,1% |
| NOVEMBRE | 107 | 0,2% |
| DICEMBRE | | |

| ANNO 2013 | INDICE | VARIAZIONE PERCENTUALE ANNO PRECEDENTE |
|------------------|---------------|---|
| GENNAIO | 106,7 | 2,2% |
| FEBBRAIO | 106,7 | 1,8% |
| MARZO | 106,9 | 1,6% |
| APRILE | 106,9 | 1,1% |
| MAGGIO | 106,9 | 1,2% |
| GIUGNO | 107,1 | 1,2% |
| LUGLIO | 107,2 | 1,2% |
| AGOSTO | 107,6 | 1,1% |
| SETTEMBRE | 107,2 | 0,8% |
| OTTOBRE | 107,1 | 0,7% |
| NOVEMBRE | 106,8 | 0,6% |
| DICEMBRE | 107,1 | 0,6% |

10) Lavori pubblici: per le offerte presentate in modalità telematica non è richiesto il pagamento dell'imposta di bollo

Con il sempre maggior ricorso alle aste elettroniche anche per aggiudicare gli appalti di lavori pubblici, si pone il problema dell'assolvimento dell'imposta di bollo. La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16/12/2013 prevede che le offerte telematiche sono da considerare quali proposte contrattuali, e quindi esenti da bollo. Solo quando vi sarà l'aggiudicatario e l'amministrazione integrerà l'offerta dell'aggiudicatario con la propria dichiarazione di accettazione si formerà il contratto, e per detto contratto il *"soggetto aggiudicatore è tenuto ad assicurare, tra l'altro, il rispetto delle norme sull'imposta di bollo"*. Perciò: niente bollo sull'offerta, ma solo sul contratto (e non si capisce chi lo deve pagare, se l'impresa o l'amministrazione). Sorge peraltro il fondato dubbio che il medesimo ragionamento valga anche per le offerte usuali, sottoscritte a mano, di proprio pugno, su un foglio di carta. Anche in tal caso il percorso logico seguito dall'Agenzia delle Entrate non dovrebbe essere diverso. Si rammenta da ultimo che l'irregolarità dell'imposta di bollo nella documentazione di gara non può portare all'esclusione dell'offerta, ma al più, ad una sua successiva regolarizzazione.

11) Agenzia delle Entrate - Risoluzione 107/E del 3 dicembre 2014: indeducibili i contributi assistenziali versati al fondo dal lavoratore autonomo

Non sono fiscalmente deducibili i contributi versati da un lavoratore autonomo ad un fondo iscritto all'Anagrafe dei fondi sanitari nella sezione riservata ai fondi gestiti da enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale. È questa la conclusione dell'Agenzia delle Entrate fornita con la risoluzione 107/E del 3 dicembre 2014. L'istante chiedeva all'Amministrazione Finanziaria i seguenti chiarimenti:

1) se il versamento effettuato da un contribuente non lavoratore dipendente, a titolo di contributi assistenziali, ad un fondo sanitario iscritto alla sezione dell'Anagrafe dei fondi sanitari prevista per i fondi che operano ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a) [*“Non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter)”*] del TUIR, sia comunque fiscalmente deducibile ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), del TUIR (*“i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a). Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito”*);

2) se l'ambito di operatività dei fondi sanitari ex articolo 10, comma 1, lettera e-ter), del TUIR, sia coincidente con quello dei fondi che operano ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR, sicché ad un fondo sanitario già operante ai sensi di tale ultima norma debbano essere riconosciuti tutti i requisiti fiscalmente richiesti per operare anche ai sensi della prima. In questo caso, sarebbe così ammessa la deducibilità fiscale ex articolo 10, comma 1, lettera e-ter), dei contributi versati da lavoratori non dipendenti al Fondo, anche laddove esso non sia stato iscritto all'apposita sezione dell'Anagrafe dei fondi sanitari prevista per i fondi che operano ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), del TUIR.

L'Amministrazione finanziaria, dopo aver rappresentato dettagliatamente il quadro normativo che disciplina l'argomento ed essersi avvalsa del parere del ministero della Salute, ha concluso sostenendo che il Fondo in questione non rientra tra i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e che il contribuente non possa dedurre dal reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), del TUIR, i contributi versati al Fondo. Rimane ferma per l'istante l'ineducibilità di tali contributi ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR.

12) D.Lgs. n. 175 del 2014: il “visto di conformità” nel Decreto Semplificazioni

L'articolo 6 del decreto semplificazioni - D.Lgs. n. 175 del 2014 - contiene norme sul visto di conformità relativo alla dichiarazione dei redditi. Nel caso in cui la dichiarazione precompilata sia accettata dal contribuente, direttamente o tramite il proprio sostituto d'imposta, senza modifiche, viene escluso il controllo formale a carico del contribuente stesso per i dati relativi agli oneri comunicati dai soggetti terzi all'Agenzia delle entrate. Non si applica in tale ipotesi la disposizione dei controlli preventivi sui rimborsi complessivamente superiori ai quattromila euro in presenza di richiesta di detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze relative a precedente dichiarazione. Permane il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni e agevolazioni. L'esclusione del controllo formale comporta l'esonero del contribuente che abbia presentato la dichiarazione precompilata, anche con modifiche, tramite soggetti obbligati ad apporre il visto di conformità, dal pagamento delle somme che allo stesso sarebbero state chieste a seguito del controllo formale della dichiarazione sui dati oggetto del visto di conformità. I CAF ed i professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità rispondono, pertanto, a titolo di responsabilità per l'errato controllo dei dati documentali e sono conseguentemente tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell'imposta, degli interessi e della sanzione nella misura del 30 % tranne che nel caso in cui l'infedeltà del visto sia stata determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Salvo in tale ultima ipotesi, la norma, escludendo che il CAF o il professionista possa rivalersi nei confronti dei contribuenti, tiene conto dell'affidamento di questi ultimi circa la definitività del rapporto tributario relativo alla medesima dichiarazione, nei casi di visto di conformità infedele. L'obbligazione prevista dalla disposizione in capo al CAF o al professionista non ha natura tributaria ma civilistica. La disposizione prevede espressamente, inoltre, che le comunicazioni con le quali è richiesto al CAF o al professionista il predetto importo sono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al DPR n. 602 del 1973, e che eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria. La possibilità di correzione entro il termine del 10 novembre offre ai CAF la possibilità di ridurre ogni rischio connesso all'apposizione del visto. Infatti, se il CAF o il professionista entro il 10 novembre comunicano i dati rettificati, gli stessi sono tenuti al pagamento dell'importo della sola sanzione mentre l'imposta e gli interessi restano a carico del contribuente. In tale ipotesi, se la sanzione è versata entro il 10 novembre si applica la riduzione ad 1/8 del minimo prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera b) del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472 (*“Art. 13. Ravvedimento 1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza:....b) ad un ottavo del minimo, nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore”*). In ogni caso, qualora dal controllo formale della dichiarazione emerga un credito a favore del contribuente, l'Agenzia delle entrate procede al rimborso a favore del contribuente stesso. In caso di pagamento della somma richiesta entro il termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione la somma dovuta è pari all'imposta, agli interessi e alla sanzione del 30 per cento ridotta a due terzi. Per la riscossione coattiva si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 relative alle somme dovute ai sensi dell'articolo 36 ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Infine, vengono aumentati da 30 a 60 giorni i tempi concessi agli intermediari per fornire riscontro alle richieste di controllo documentale, tenuto conto che potrebbero pervenire contemporaneamente ad un unico intermediario numerose richieste da parte dell'Agenzia, e di conseguenza, vengono aumentati da 30 a 60 giorni i termini per il versamento delle somme richieste.

13) Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 108/E del 3 dicembre 2014: detraibili le donazioni a strutture periferiche di partiti politici

Ai fini della detrazione fiscale delle erogazioni liberali effettuate in favore delle articolazioni territoriali di un partito politico, da persone fisiche, società e enti commerciali, rileva l'iscrizione del partito stesso nella prima sezione del registro nazionale e l'effettuazione del versamento secondo particolari modalità (Agenzia entrate - risoluzione n. 108/E del 3 dicembre 2014). A chiarirlo è stata l'Agenzia delle Entrate che, con la Risoluzione n. 108/E del 3 dicembre 2014, si è espressa nuovamente sulla disciplina delle detrazioni fiscali per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici disciplinata dall'articolo 11, commi 1 e 2, del Decreto Legge n. 149/2013 convertito con modificazioni in Legge n. 13/2014 (*"1. A decorrere dall'anno 2014, le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro di cui all'articolo 4 del presente decreto sono ammesse a detrazione per oneri, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle condizioni stabilite dal comma 2 del presente articolo. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica anche alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell'iscrizione al registro ai sensi dell'articolo 4 e dell'ammissione ai benefici ai sensi dell'articolo 10, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici. 2. Dall'imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1, pari al 26 per cento per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui"*). Come già ribadito in precedenza, l'Agenzia delle Entrate conferma che tra i presupposti necessari per la fruizione delle detrazioni è richiesta, in particolare, l'iscrizione dei partiti politici nella prima sezione del registro nazionale e l'effettuazione del versamento delle erogazioni liberali in denaro mediante particolari modalità. In riferimento al primo presupposto, la procedura di iscrizione dei partiti politici nel registro, con particolare riferimento alla conformità dello Statuto alle disposizioni dell'articolo 3 del citato decreto, mette in risalto l'importanza delle articolazioni regionali e provinciali dei partiti politici equiparandoli alla struttura nazionale. Per quanto concerne il secondo presupposto, il versamento delle erogazioni liberali in denaro detraibili deve essere eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante sistemi di pagamento diversi dal contante, o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione del suo autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. Detto questo, soddisfatti tali presupposti, la risoluzione dell'Agenzia ribadisce che le erogazioni liberali in denaro effettuate sul conto di un'articolazione territoriale di un partito o un movimento politico nazionale sono detraibili.

14) INPGI - circolare n. 8/2014: particolare regime retributivo di ingresso per le assunzioni di giornalisti

L'INPGI con circolare n. 8/2014, ha indicato gli adempimenti contributivi necessari per usufruire del particolare regime retributivo di ingresso per le assunzioni effettuate nel periodo 1/10/2014 – 30/09/2017 nel rispetto delle condizioni contrattuali previste dall'accordo giornalistico (FIEG e FNSI) siglato il 24/6/2014.

Le parti firmatarie (FIEG e FNSI) in fase di rinnovo del contratto nazionale di lavoro giornalistico avvenuto il 24/6/2014 hanno definito una disposizione contrattuale per le aziende che non abbiano proceduto nei 12 mesi precedenti al licenziamento di personale giornalistico, fatta eccezione per il licenziamento per giusta causa o per raggiunti limiti di età, avente le medesime qualifiche dei giornalisti da contrattualizzare, possano assumere giornalisti che non siano stati titolari di un

rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella stessa azienda nei precedenti 5 anni, applicando il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL giornalistico con esclusione di ogni altro trattamento integrativo aziendale. Ferma restando tale esclusione, agli stessi giornalisti troverà applicazione la seguente retribuzione di ingresso:

1. nei casi di assunzione con la qualifica di redattore a tempo determinato o indeterminato di giornalisti – in possesso di anzianità professionale di oltre 30 mesi – che risultino disoccupati (iscritti all’INPGI ma che non abbiano un rapporto di lavoro subordinato in essere), inoccupati, o titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, il trattamento economico e normativo è quello previsto per il redattore con meno di 30 mesi di anzianità professionale, per la durata di 36 mesi. Al termine dei 36 mesi sarà poi applicato il trattamento previsto per il redattore con più di 30 mesi di anzianità professionale;

2. nei casi di assunzione con la qualifica di redattore a tempo determinato o indeterminato di giornalisti – in possesso di anzianità professionale inferiore ai 30 mesi – che risultino disoccupati (iscritti all’INPGI ma che non abbiano un rapporto di lavoro subordinato in essere), inoccupati, o titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, il trattamento economico e normativo è quello previsto per il redattore con meno di 30 mesi di anzianità professionale per la durata di 36 mesi, fatta eccezione del minimo tabellare che sarà quello relativo al praticante con più di 12 mesi di servizio maggiorato del 18%. Al termine dei 36 mesi sarà poi applicato il trattamento previsto per il redattore con più di 30 mesi di anzianità professionale. Le suddette condizioni retributive di ingresso avranno, quindi, la durata di 36 mesi decorrenti dal momento dell’assunzione, per le assunzioni effettuate dall’1/10/2014 al 30/9/2017. Pertanto, ai fini degli adempimenti contributivi nei confronti dell’INPGI, i datori di lavoro interessati - oltre ad indicare l’applicazione delle retribuzioni di ingresso nella lettera/contratto di assunzione (da trasmettere in copia all’INPGI) - nel modello ISCR/GIO, a margine della qualifica contrattuale, dovranno riportare la dicitura "Retribuzione di ingresso". Inoltre, dovrà essere allegata una dichiarazione del datore di lavoro in cui sia attestato che "nei 12 mesi precedenti l’assunzione, fatta eccezione per eventuali licenziamenti per giusta causa o per raggiunti limiti di età, non si è proceduto al licenziamento di personale giornalistico con qualifica di redattore".

A) dal mese di ottobre 2014:

| Qualifica | Descrizione (NOTA 1) | Tabellare | Maggiorazione 18% | Contingenza | EDR | Minimo retributivo |
|------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------|------------|---------------------------|
| 2050 | Red. Ord. - Retrib. Ingresso | 1.551,61 | | 555,88 | 45,00 | 2.152,49 |
| 2051 | Red. Ord. C.T. - Retr. Ingr. | 1.551,61 | | 555,88 | 45,00 | 2.152,49 |
| 2052 | Red. Ord. P.T. - Retr. Ing. | 1.551,61 | | 555,88 | 45,00 | 2.152,49 |
| 2055 | Red. - 30 mesi - Retrib. Ing. | 1.244,38 | 223,99 | 555,88 | 45,00 | 2.069,25 |
| 2056 | Red. - 30 m C.T. - Retr. Ing. | 1.244,38 | 223,99 | 555,88 | 45,00 | 2.069,25 |
| 2057 | Red. - 30 m P.T. - Retr. Ing. | 1.244,38 | 223,99 | 555,88 | 45,00 | 2.069,25 |

B) dal mese di maggio 2015:

| Qualifica | Descrizione (NOTA 1) | Tabellare | Maggiorazione 18% | Contingenza | EDR | Minimo retributivo |
|-----------|-------------------------------|-----------|-------------------|-------------|-------|--------------------|
| 2050 | Red. Ord. - Retrib. Ingresso | 1.551,61 | | 555,88 | 90,00 | 2.197,49 |
| 2051 | Red. Ord. C.T. - Retr. Ingr. | 1.551,61 | | 555,88 | 90,00 | 2.197,49 |
| 2052 | Red. Ord. P.T. - Retr. Ing. | 1.551,61 | | 555,88 | 90,00 | 2.197,49 |
| 2055 | Red. - 30 mesi - Retrib. Ing. | 1.244,38 | 223,99 | 555,88 | 90,00 | 2.114,25 |
| 2056 | Red. - 30 m C.T. - Retr. Ing. | 1.244,38 | 223,99 | 555,88 | 90,00 | 2.114,25 |
| 2057 | Red. - 30 m P.T. - Retr. Ing. | 1.244,38 | 223,99 | 555,88 | 90,00 | 2.114,25 |

NOTA 1 - nella descrizione delle qualifiche, C.T. evidenzia il "contratto a termine" e P.T. il part time.

15) Studi di Settore – Annunciata la revisione 2015 dello Studio VG69U per le costruzioni

Via libera alla revisione ordinaria triennale dello Studio di Settore VG69U (Costruzioni), con efficacia a partire dal periodo d'imposta 2015. Questo il principale esito della riunione della Commissione degli Esperti tenutasi presso la SO.SE. lo scorso 10 dicembre 2014, nella quale è stato espresso parere favorevole alla revisione di 70 Studi di Settore per il periodo d'imposta 2015, ivi compreso quello relativo al settore delle costruzioni (VG69U). Come noto, infatti, l'articolo 10-bis della Legge 146/1998 prevede che gli Studi di Settore vengano revisionati, al massimo, ogni tre anni dalla loro entrata in vigore, o dall'ultima revisione, al fine di assicurare l'adeguamento di tali strumenti alla realtà economica. Con riferimento al settore edile, la citata revisione riguarderà lo Studio VG69U, costruito, come noto, su base regionale, ed adottato, a partire dal periodo d'imposta 2012, dalle imprese e società operanti nel settore edile con ricavi ed incrementi di rimanenze entro i 5.164.569 euro (art. 2 del D.M. 28 dicembre 2012). In merito, si ricorda che, in base alla struttura "regionalizzata" dello Studio relativo al settore delle costruzioni, anche nella versione revisionata dello stesso le funzioni di ricavo saranno specifiche per ciascuna Regione, al fine di tener conto di come la collocazione territoriale delle imprese incida direttamente sui modelli organizzativi, sui costi dei fattori produttivi, sui livelli di qualità e di prezzo dei prodotti. Il nuovo Studio di Settore entrerà in vigore a partire dal periodo d'imposta 2015 (dichiarazioni 2016), dopo il parere della Commissione degli Esperti, e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2015.

16) Risposta ad interpello n. 27/2014 – somministrazione irregolare, distacco illecito e “lavoro nero”

Il Ministero del Lavoro, con l'allegata nota pubblicata il 7 novembre scorso, esclude che in caso di somministrazione irregolare o di distacco illecito possano applicarsi le sanzioni previste per il “lavoro nero” e le altre sanzioni amministrative legate agli adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro. Nelle fattispecie in oggetto, infatti, non rinvenendosi i requisiti richiesti per legge, in quanto da un lato la somministrazione viene instaurata in violazione degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 276/2003 e, dall'altro, il distacco viene instaurato in violazione dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 276/2003, si presuppone che l'utilizzazione dei lavoratori sia avvenuta in forza di un accordo tra somministratore/ distaccante e utilizzatore. In virtù di ciò mancherebbero, pertanto, gli estremi del lavoro nero in quanto tale, essendo comunque tracciabile il rapporto di lavoro ed i connessi adempimenti contributivi e retributivi in capo al somministratore/distaccante e, quindi, non potendosi addurre una equiparazione con il lavoro nero. Rimane fermo, pertanto, che in mancanza dei requisiti richiesti per la legittimità degli istituti di cui sopra, si procederà all'applicazione dell'articolo 18, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 276/2003, che prevede l'ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Nei casi, poi, in cui manchi la forma scritta al contratto di somministrazione, questo sarà dichiarato nullo e il lavoratore sarà considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore (articolo 21, comma 4 del D.Lgs. n. 276/2003) mentre, qualora si tratti di distacco illecito, ai sensi dell'articolo 30, comma 4bis, il lavoratore potrà richiedere giudizialmente la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore. Rimangono pertanto escluse, a tutti gli effetti, l'applicazione della maxi sanzione per “lavoro nero” e della sospensione dell'attività imprenditoriale, applicabili entrambi nei casi di lavoro nero tout court.

17) INPS – Circolare n. 153/2014: sgravio contributivo per i contratti di solidarietà difensivi – Modalità di recupero

L'INPS, con la circolare n. 153/14, ha fornito le istruzioni operative che i datori di lavoro, destinatari dei provvedimenti ministeriali di ammissione, dovranno eseguire per la fruizione delle riduzioni contributive, riferite all'anno 2014, connesse ai contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 della Legge n. 863/84. Destinatarie di tale beneficio sono le imprese che, alla data del 21 marzo 2014, hanno stipulato o avevano già in corso contratti di solidarietà difensivi, ai sensi della Legge n. 836/84, e che hanno individuato strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività, di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell'accordo, oppure un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo. Sono, invece, escluse dal beneficio le imprese che hanno fatto ricorso ai contratti di solidarietà di tipo b di cui all'articolo 5, commi 5, 7, 8 del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella Legge n. 236/93 a cui, come noto, possono accedere le aziende che non rientrano nel campo di applicazione della Cigs. Per ciò che concerne la misura della riduzione contributiva, questa è stata uniformata al 35% sulla parte dei contributi a carico delle imprese per ogni lavoratore che, nel periodo massimo 21 marzo/31 dicembre 2014, abbia avuto un orario di lavoro ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale. Tale agevolazione, ricorda l'Istituto, è alternativa a qualsiasi forma di beneficio contributivo previsto, a qualunque altro titolo, dall'ordinamento ed è subordinata al rispetto delle condizioni in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi. Relativamente agli aspetti operativi, si rileva che, sulla base della documentazione prodotta dalle aziende ammesse al beneficio (decreto direttoriale), la sede Territoriale INPS, verificati tutti i presupposti, attribuirà il codice di autorizzazione “IW”. I datori

di lavoro autorizzati dovranno esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo “dicembre 2014”, valorizzando all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, “AltreACredito”, i seguenti elementi: “CausaleACredito”, codice causale “L929” avente il significato di “conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del Decreto Legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Legge 863/1984)”; nell’elemento , dovrà essere indicato il relativo importo. Ai fini del recupero del beneficio riferito alle mensilità da marzo, o successive, a novembre 2014, i datori di lavoro dovranno utilizzare il codice causale “L930”, avente il significato di “Arr. conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984)” da valorizzare nell’elemento “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”, “CausaleACredito”. Le operazioni di conguaglio dei periodi pregressi dovranno essere effettuate entro il giorno 16 marzo 2015.

19 dicembre 2014

Massimo Pipino